



lega del filo d'oro

**MEMORIA DELLA LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE S. 302 E CONNESSI
SUL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI**

12 aprile 2016

La Lega del Filo d'Oro è una Onlus impegnata dal 1964 nell'assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. L'associazione, con sede a Osimo (AN), opera attraverso la creazione di strutture dedicate, la formazione degli operatori e lo svolgimento di attività educative, riabilitative e di ricerca, portando avanti l'impegno a rendere le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali attori il più possibile indipendenti della propria vita.

La Lega del Filo d'Oro manifesta dunque il proprio apprezzamento per il testo unificato dei disegni di legge in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni, all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

Nella proposta di provvedimento normativo, se accolta così come presentata, troverebbero finalmente piena attuazione importanti diritti e principi, come **il diritto a comunicare nella propria lingua e il conseguente riconoscimento della LIS e della sua versione tattile, il diritto a scegliere il proprio sistema di comunicazione, nonché il favore verso il bilinguismo**. Si tratta di diritti e principi, in una parola di valori, che mostrano una visione aperta dei proponenti e che sono gli stessi ai quali la Lega del Filo d'Oro ispira il proprio operato.

La Lega del Filo d'Oro accoglie inoltre positivamente il frequente riferimento nel testo unificato, alle persone sordocieche. Secondo un recente studio dell'ISTAT, in Italia il complesso delle persone con problemi di vista e udito ammonta a circa 189.000 persone. Una popolazione più numerosa di quanto stimato sinora e che, tuttavia, ha ancora poca visibilità e scarsa attenzione.

La Lega del Filo d'Oro desidera pertanto dare un contributo positivo alla discussione in corso, presentando le seguenti osservazioni:

Estensione del sostegno psicologico

Si riconosce l'importanza di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del testo unificato, che mira, nel rispetto della competenze tra Stato e Regioni, a promuovere strumenti di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi, oltre che per le loro famiglie. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere che tali interventi siano posti in essere anche per le persone sordocieche.

Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità

L'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Osservatorio Nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità rappresenta un'opportunità importante, tanto nella raccolta di

[Dal 1964 una lunga storia di solidarietà per i sordociechi](#)

Lega del Filo d'Oro Onlus


www.legadelfilodoro.it
info@legadelfilodoro.it
c/c postale 358606

Sede centrale

via Motecerno, 1 - 60027 Osimo (AN)
tel. 071 72 45 1 - fax 071 71 71 02
part. iva 01185590427 - cod. fisc. 80003150424

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008)
e Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) certificati da Certiquality

LESMO
MODENA
MOLFETTA
NAPOLI
OSIMO
PADOVA
ROMA
TERMINI IMERESE



lega del filo d'oro

dati che possano orientare gli interventi verso le necessità riscontrate dalle persone interessate, dalle loro famiglie e dagli operatori, quanto nella predisposizione di uno specifico programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione dei bambini affetti da sordità. Nello spirito di un intervento così rilevante, si ritiene dunque utile promuovere la partecipazione a tale Osservatorio di organizzazioni impegnate nel campo dell'assistenza ai bambini sordociechi.

La modifica della legge 107/2010 sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Data l'attenzione mostrata dai proponenti nei confronti dei problemi connessi alla sordocecità, la Lega del Filo d'Oro desidera portare all'attenzione del Parlamento le difficoltà riscontrate negli anni dall'associazione nell'attuazione della legge 24 giugno 2010, n. 107 "Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche". Problematiche che alla luce dei citati dati dell'ISTAT risultano ancora più urgenti.

Infatti, malgrado l'articolo 1 della legge 107/2010 abbia riconosciuto la **sordocecità come una "disabilità specifica unica"**, l'articolo 2 definisce tuttavia le persone sordocieche come "le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, **in materia di sordità civile e di cecità civile"**, segnando **un'evidente contraddizione con le finalità della legge**. Sono numerose, infatti, le persone nate cieche che hanno perso l'udito dopo i 12 anni d'età, soglia, questa, riconosciuta dalla legislazione in materia di sordità civile. In questo modo si esclude una platea rilevante di persone che, pur presentando le due disabilità, non sono riconosciute come sordocieche.

Si ritiene pertanto opportuno **superare questa contraddizione**, prevedendo, in particolare, che siano riconosciute come sordocieche le persone "affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione". Per le persone sordocieche si propone dunque l'erogazione in forma unificata delle indennità loro spettanti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e sordità civile, oppure, in assenza dei requisiti prescritti, da quella in materia di invalidità civile.

Dal 1964 una lunga storia di solidarietà per i sordociechi

Lega del Filo d'Oro Onlus

www.legadelfilodoro.it
info@legadelfilodoro.it
c/c postale 358606

Sede centrale

via Motecerno, 1 - 60027 Osimo (AN)
tel. 071 72 45 1 - fax 071 71 71 02
part. iva 01185590427 - cod. fisc. 80003150424

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008)
e Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) certificati da Certiquality

LESMO
MODENA
MOLFETTA
NAPOLI
OSIMO
PADOVA
ROMA
TERMINI IMERESE

Allegato – proposta relativa alla sordocecità

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

15-bis

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "specifica unica," sono inserite le seguenti: "distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono,";
- b) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 1 gennaio 2017 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente."

c) All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, primo periodo, le parole "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";
- 2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili."